Assicurazione Multigaranzia per le aziende medio-grandi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodotto: "Protezione Business Flexy"

Data ultima edizione: febbraio 2020
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni è iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049 e ha sede legale e direzione generale in Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma – Italia.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero di tel. + 39 06 51760.1 – Fax +39 06 51760551 - Numero Verde (anche per gestione sinistri): 800 231 187; e-mail gestione sinistri: sinistri.banca@axa.it; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mpsdanni.it. PEC: axampsdanni@legalmail.it
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia.
Il patrimonio netto di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.a., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018) è € 114,81 milioni, di cui € 39,00 milioni di capitale sociale interamente versato e € 48,98 milioni di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è del 130,2%.
Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa-mps.it.
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Protezione Business Flexy è un prodotto multigaranzia per liberi professionisti e piccole e medie imprese.
L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Responsabilità civile - Responsabilità civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro	**1. Responsabilità Civile dell'attività** Copertura assicurativa che protegge l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: • morte; • lesioni personali; • distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività indicata in polizza. La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dall'*Assicurato*. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: 1. Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da lavoratori non dipendenti; 2. Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da cessione di lavori in subappalto; 3. Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, Attività dopolavoristiche;

4. Lavori eseguiti presso terzi;
5. Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate;
6. Committenza auto;
7. Danni a veicoli nei parcheggi aziendali;
8. Danni da interruzione di esercizio;
9. Errato trattamento dei dati personali;
10. Inquinamento accidentale;
11. Proprietà e uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
12. Possesso e uso di armi da parte del titolare dell'azienda;
13. Detenzione di cani da guardia;
14. Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, Consulenti e professionisti;
15. Responsabilità Civile per Danni da Incendio;
16. Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con guardiani;
17. Responsabilità civile per i Danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza.

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

Copertura assicurativa che protegge l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile: verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL; verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL; verso i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276.

In base allo specifico Settore di appartenenza sono comprese anche le seguenti coperture:

a. Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo):
   1) Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari;
   2) Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo;
   3) Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo;
   4) Responsabilità Civile del capofamiglia;
   5) Impiego di Macchine agricole;
   6) Allevamento di Bestiame;
   7) Passeggiate a cavallo;
b. Settore Industria e Artigianato:
   1) Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri);
   2) Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie);
c. Settore Commercio:
   1) Danni da vendita di prodotti;
   2) Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante
d. Settore Turismo e Ristorazione:

ALBERGHI

   1) Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari;
   2) Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B;
   3) Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B;
   4) Responsabilità Civile del capofamiglia;
   5) Stabilimenti balneari;
   6) Discoteca;
   7) Utilizzo golf car;
   8) Centri benessere e spa (escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia).

RISTORANTI

   1) Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione);
   2) Ripristino reputazione.

La somma assicurata è a scelta del contraente.

Responsabilità civile - Responsabilità civile della proprietà	Copertura assicurativa contro i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà dei fabbricati assicurati. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: 1. danni derivanti dallo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento; 2. committenza di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria o l'esecuzione in proprio di lavori di manutenzione ordinaria; 3. danni derivanti dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e solare termico; 4. Danni causati alle cose di terzi da incendio. La somma assicurata è a scelta del contraente.
Responsabilità Civile Prodotti - Responsabilità Civile Prodotti	Copertura assicurativa che protegge l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti oggetto dell'attività assicurata - per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per: • morte; • lesioni personali; • distruzione o deterioramento materiale di cose, diverse dal prodotto difettoso; anche se derivanti da: a) errata concezione e/o progettazione del prodotto; b) errata preparazione e/o produzione del prodotto; c) errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto; d) errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montaggio/ assemblaggio del prodotto; e) contaminazione che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualsiasi altra attività collaterale; f) dolo dei dipendenti. L'assicurazione si intende inoltre operante per: – i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia; – i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.
Ritiro Prodotti	*AXA MPS Danni*, a deroga di quanto previsto dalle esclusioni: – rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'*Assicurato*, – si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in Polizza, a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze: 1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; 2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; 3) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori). Nel caso di prodotti destinati ad animali, la Garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.
Tutela Legale	Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, accaduti nell'ambito della vita privata, *AXA MPS Danni* assicura la Tutela legale, nei limiti del Massimale di € 20.000,00 valido per Sinistro, per anno assicurativo. *AXA MPS Danni* fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in Polizza.

Tutela Legale	L'assicurazione comprende i seguenti oneri: 1. le spese per l'intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense; 2. le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'*Assicurato* e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico; 3. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata AXA, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; 4. le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA; 5. le spese processuali nel processo penale; 6. il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; 7. le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'*Assicurato*; 8. le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite in Polizza; 9. le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'*Assicurato*; 10. le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale; tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*; 11. le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; 12. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; 13. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; 14. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria.
Cyber Risk	*AXA MPS Danni* assicura la Tutela Legale in caso di sinistro Cyber, copre i danni subiti dal contraente per uso fraudolento dei mezzi di pagamento e offre un servizio di prevenzione rischi. **1. Tutela Legale Cyber** ***A. Lesione della reputazione on-line;*** ***B. Furto d'identità digitale;*** ***C. Acquisti e vendite on-line/e-commerce.*** **2. Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali** 1. a seguito di furto e smarrimento e conseguente utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di pagamento e rispettivi smartphone/smartwatch, utilizzati con modalità di pagamento contactless; 2. a seguito di utilizzo fraudolento dei conti correnti online, avvenuto tramite simulazione di una identità falsa o di un'identità terza, oppure utilizzo delle credenziali personali ottenute tramite raggiri e/o in caso di rapina o violenza.
Pronta ripresa	Nel caso di Danno materiale e diretto al Contenuto e ai Fabbricati indicati in Polizza, causato da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie Incendio Fabbricato/Rischio locativo e Incendio Contenuto, Elettronica e guasti macchine, che abbia come conseguenza la totale forzata inattività, *AXA MPS Danni* riconosce all'*Assicurato* la diaria giornaliera indicata in Polizza, a titolo di rimborso forfettario per le Spese insopprimibili. Il Contraente/*Assicurato* ha la facoltà di scegliere uno tra quattro importi di diaria di seguito indicati: importo giornaliero diaria: € 250,00 - € 500,00 - € 750,00 - € 1000,00. Qualora la forzata inattività fosse parziale, cioè determinasse una riduzione di almeno il 30% del volume di affari, l'importo giornaliero della diaria sarà ridotto della metà.
Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto	Sono garantiti gli eventi di seguito elencati: 1. incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed implosione; 2. caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali; 3. onda di pressione; 4. urto di veicoli stradali; 5. fumo; 6. sviluppo di fumi, gas e vapori; 7. mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica e idraulica; 8. fenomeni atmosferici 9. grandine su elementi fragili quali serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;

Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto	10. sovraccarico neve; 11. anticipo indennizzi 12. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni. Sono compresi anche i seguenti rischi: a) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i danni; b) spese e onorari di competenza del perito del Contraente; c) perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino. La garanzia Incendio del contenuto è estesa anche a: 1. Denaro, valori, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere oggetti personali; 2. Universalità; 3. Selling price; 4. Contenuto delle Dipendenze. La garanzia Incendio del contenuto, inoltre, si estende a: a. Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo): 1) perdita di bestiame compresa asfissia, intossicazione e folgorazione; 2) danni al foraggio compresa autocombustione e fermentazione; 3) danni alle coltivazioni; 4) danni da spargimento di liquidi; 5) danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo; 6) danni alle serre per eventi atmosferici. b. Settore Turismo e Ristorazione: – ALBERGHI: 1) danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive; – RISTORANTI: 1) Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di Rissa avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili); 2) Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine. c. Settore Commercio: 1) danni da esercizio di commercio ambulante; 2) perdita fustelle farmaceutiche (farmacie); – COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO: 1) rottura delle lastre e insegne; 2) Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo. d. Settore Industria e Artigianato: 1) veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia.
Rischio locativo	*AXA MPS Danni* indennizza, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* ai locali tenuti in locazione dallo stesso. L'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante. La somma assicurata è scelta dal cliente.
Furto e rapina	Copertura assicurativa per i danni materiali e diretti al contenuto delle ubicazioni assicurate, anche di proprietà di terzi, derivanti da furto o rapina. 1) Furto a) Con Scasso, ossia l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento, inferriate, serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura, tetti, pareti, pavimenti, soffitti; o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, purché siano adottati gli adeguati mezzi di protezione e chiusura conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. b) Senza Scasso, ossia l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno; c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi; d) anche senza introduzione nei locali assicurati, attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; con rottura dei vetri delle vetrine, purché efficacemente chiuse, durante l'orario di apertura al pubblico, in presenza di Addetti all'esercizio. 2) Rapina. La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Furto e rapina	La garanzia è valida anche se il furto e la rapina sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti: guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le cose assicurate; dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati contenenti le cose assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l'*Assicurato* in via temporanea. La copertura vale anche nei seguenti casi: a) guasti e atti vandalici cagionati dai ladri ai fabbricati, fissi e infissi in occasione di furto, tentato furto, rapina; b) furto e rapina di merci e macchinari presso terzi; c) spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) relative ad infortuni subiti nel corso di uno scippo o rapina; d) selling price - furto di merci vendute in attesa di consegna. In base allo specifico Settore di appartenenza sono comprese anche le seguenti coperture: a. Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo): 1) furto del bestiame, quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati; 2) cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo. b. Settore Commercio: 1) furto alle fustelle farmaceutiche (farmacie) custodite nella farmacia assicurata; – COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO: 1) Furto con destrezza; 2) Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo. c. Settore Turismo e ristorazione: ALBERGHI: 1) cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B, e altre strutture alberghiere/ricettive; 2) Distributori automatici; – RISTORANTI: 1) Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili). La somma assicurata è a scelta del contraente.
Elettronica e guasti macchine	Copertura assicurativa per le apparecchiature e per i macchinari dell'ubicazione assicurata, comprese le relative componenti elettroniche, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, salvo quanto indicato nelle Esclusioni. Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio. **A. Elettronica** Fermo quanto riportato nelle esclusioni, sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscano i beni assicurati all'interno dei locali indicati in Polizza: 1. Fenomeno elettrico, compreso quello di origine esterna; 2. Danni ai tubi e valvole elettroniche, 3. Danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse. **B. Guasti macchine** Fermo quanto riportato nelle esclusioni, sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscano i beni assicurati all'interno dei locali indicati in Polizza: 1. Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; 2. Rovesciamento liquidi; 3. Imperizia, imprudenza, negligenza errata manovra, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'*Assicurato* o da terzi; 4. Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo. La somma assicurata è a scelta del contraente.
Energie rinnovabili	*AXA MPS Danni* indennizza i Danni materiali diretti (compreso furto, rapina, guasti e fenomeno elettrico) e i Danni indiretti che un Impianto fotovoltaico e/o solare termico può subire secondo il principio All risks. La Garanzia è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in Polizza (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 mt in linea d'aria - per gli impianti a terra. *AXA MPS Danni* si obbliga a indennizzare i Danni materiali e diretti causati da un qualunque Sinistro non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in Polizza, anche se di proprietà di terzi. *AXA MPS Danni* indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle Cose assicurate e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile. La somma assicurata è scelta dal cliente.

Terremoto e alluvione	*AXA MPS Danni* indennizza i *Danni* materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi, a seguito degli eventi sotto riportati. **A. Terremoto** *AXA MPS Danni* indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente da: – i *Fabbricati* indicati in *Polizza*, se acquistata la Garanzia **Incendio del Fabbricato**, – il contenuto dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*, se acquistata la Garanzia **Incendio del Contenuto**, – dalle apparecchiature e dai macchinari riposti nei Fabbricati indicati in *Polizza* - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, se acquistata la Garanzia **Elettronica e Guasti macchine**, – *dall'Impianto fotovoltaico e/o solare termico* del *Fabbricato* indicato in *Polizza*, se acquista la Garanzia **Energie rinnovabili All Risks,** causati da terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. **B. Alluvione** *AXA MPS Danni* indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente da: – i *Fabbricati* indicati in *Polizza*, se acquistata la Garanzia **Incendio del Fabbricato**, – il contenuto dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*, se acquistata la Garanzia **Incendio del Contenuto**, – dalle apparecchiature e dai macchinari riposti nei *Fabbricati* indicati in *Polizza* - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, se acquistata la Garanzia **Elettronica e Guasti macchine**, – dall'Impianto fotovoltaico e/o solare termico del Fabbricato indicato in Polizza, se acquista la Garanzia **Energie rinnovabili All Risks**, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
Assistenza ai locali	La prestazione opera 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e mette a disposizione specialisti per affrontare imprevisti. 1) Pronto intervento nei locali – Invio di un elettricista – Invio di un idraulico – Invio di un fabbro/falegname – Invio di un vetraio – Ripristino dell'abitabilità – Invio di una guardia giurata 2) Assistenza sanitaria nei locali – Emergenza e orientamento – Invio di un medico in caso di urgenza – Invio di un'ambulanza in caso di urgenza
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Responsabilità Civile attività - Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti	Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e *Cose* in genere per *Danni* cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e *Cose* in genere dopo l'ultimazione dei lavori. La *Garanzia* vale per i *Danni* verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché entro 1 anno dall'ultimazione dei lavori e comunque denunciati ad *AXA MPS Danni* non oltre 6 mesi dalla cessazione del contratto. La copertura è prestata anche per le *Attività* di cui all'Art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (installazione di impianti all'interno di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso), purché l'*Assicurato* sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 3 del D.M. stesso, con esclusione dell'*Attività* di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili. La presente copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio*.

Responsabilità Civile attività - Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili	Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per *Danni* da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti o fatti erigere dall'*Assicurato* e dallo stesso utilizzati. La presente copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro - Malattie professionali	La *Garanzia* **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** è estesa al rischio delle malattie professionali tabellate indennizzate dall'INAIL e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. L'estensione è operante a condizione che le malattie siano insorte durante il periodo dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione. *AXA MPS Danni* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'*Assicurato*, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme relative alla denuncia dei Sinistri, l'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare senza ritardo ad *AXA MPS Danni* l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella *Garanzia* e di far seguito, con la massima tempestività, con l'invio di notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Il Massimale rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni* per uno o più Sinistri anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della *Polizza*, anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi. La presente copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Responsabilità Civile Prodotti - Prodotti consegnati direttamente in USA, Canada e Messico - Esportazione Diretta	A parziale deroga di quanto previsto dalla "Validità territoriale", la *Garanzia* è valida anche per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente *Garanzia* e per le richieste di risarcimento presentate all'*Assicurato* per la prima volta nello stesso periodo. Rimane a carico dell'*Assicurato* lo scoperto dell'importo di ciascun danno con i minimi e i massimi previsti. È comunque sempre escluso dalla *Garanzia* il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages). La presente estensione di *Garanzia* è operante per annualità assicurativa; in mancanza di recesso di una delle Parti da inviarsi con lettera raccomandata 60 giorni prima della scadenza, la *Garanzia* è prorogata di un anno. In caso di recesso, ferma l'efficacia delle altre garanzie per l'intera durata del contratto, il premio sarà proporzionalmente ridotto della parte relativa alla presente estensione. La presente copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Ritiro Prodotti - Tampering	La *Garanzia* **Ritiro Prodotti** è estesa alle spese conseguenti ad operazioni di ritiro di prodotti diretto o indiretto dovute a contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti stessi (Tampering). *AXA MPS Danni* rimborsa le spese previste dalla *Garanzia* D. **Ritiro Prodotti** sostenute dall'*Assicurato* per le operazioni di ritiro prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti) avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo. Il Tampering è operante anche qualora la contaminazione o alterazione dolosa sia commessa da dipendenti dell'*Assicurato* o sia avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta la garanzia è operante purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichino determinate circostanze. Una pluralità di sinistri: – originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa; – effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscano in associazione fra loro; sono considerati "sinistro in serie" anche se manifestatosi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte). In caso di "sinistro in serie", indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reale o presunte) anche per quelle manifestatisi successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa. La presente copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*

Incendio fabbricato e Incendio del contenuto - Contenuto presso terzi	Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* **Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, la presente copertura si estende alle Merci e/o al Macchinario, attrezzatura, stampi di proprietà dell'*Assicurato*, quando queste si trovino presso: • stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito; • magazzini generali o doganali; • esposizioni, fiere, mostre e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto) nell'ambito del territorio dell'Unione Europea (Regno Unito compreso), alle quali l'*Assicurato* partecipi in qualità di espositore. In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione delle Merci e/o del Macchinario, attrezzatura, stampi. La presente copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Incendio fabbricato e Incendio del contenuto - Contenuto all'aperto	Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* **Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, la presente copertura si estende alle Merci e/o al Macchinario, in conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile a termini della Sezione - Incendio, anche se tali Cose si trovino all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda, fermo quanto previsto dalle esclusioni indicate per le singole coperture. Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione - "Incendio", ma fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per *Sinistro* operante in base al tipo di evento accaduto), anche il Macchinario e le Merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'Azienda. Sono compresi il Macchinario, l'Attrezzatura e le Merci, posti su automezzi in sosta durante le operazioni di carico e scarico. Esclusivamente per i locali adibiti a spaccio aziendale, i locali destinati a sala degustazione e/o ristoro, le attività di bar e ristorazione in genere, si intendono in garanzia i danni direttamente causati a **tende per esterno** poste all'aperto nell'area di pertinenza dell'Azienda da: uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, tromba d'aria. Sono comprese in garanzia esclusivamente le tende per esterno (anche motorizzate) ancorate al *Fabbricato* oppure le tende per esterno con robuste strutture portanti verticali in legno e/o metallo, con supporti in cemento o saldamente ancorate o imbullonate al suolo, escluso quanto posto sotto tenda. Si intendono compresi anche gli eventuali danni al Fabbricato provocati dal distaccamento delle tende per esterno ancorate al fabbricato stesso in seguito all'azione dei suddetti eventi atmosferici. La presente copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Incendio fabbricato e Incendio del contenuto - Fenomeno elettrico	*AXA MPS Danni* indennizza fino a concorrenza della somma assicurata indicata in *Polizza*, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed Apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, assicurati con le Garanzie -"Incendio del Fabbricato" e/o "Incendio del Contenuto". Si intendono compresi anche i danni materiali ai beni assicurati direttamente conseguenti al fenomeno elettrico stesso (diversi da quelli già compresi nella *Garanzia* **Incendio Fabbricato e Contenuto**). La presente copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Incendio fabbricato e Incendio del contenuto - Lastre - rottura lastre e insegne	*AXA MPS Danni* rimborsa spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle Lastre dell'attività assicurata, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'*Assicurato*, de rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, pertinenti il Fabbricato qualora assicurato con la garanzia - "Incendio Fabbricato/Rischio Locativo" e/o con la *Garanzia* - **Incendio del Contenuto**. La copertura è prestata a *Primo rischio assoluto*, pertanto in caso di *Sinistro* non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., inoltre *è valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*

Incendio fabbricato e Incendio del contenuto - Mancato freddo - merci in refrigerazione	I danni materiali e diretti subiti dalle Merci assicurate poste in ambienti a temperatura o atmosfera controllata oppure alle Merci assicurate poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di: 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; 3) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata; conseguenti: a) ad Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta aeromobili o veicoli spaziali o satelliti artificiali o meteoriti, urto veicoli, onda sonica; b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o di controllo della temperatura nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso; c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 12 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella presente Sezione - "Incendio". La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti alle lettere a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di sabotaggio o di terrorismo fermo quanto indicato nell'estensione "Eventi sociopolitici, dolosi e terrorismo". La presente estensione si intende operante a condizione che il Contraente o l'*Assicurato* abbia stipulato contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo o del calore e di mantenimento dell'atmosfera controllata e relativi dispositivi di controllo di tutti i vari componenti dei banconi, celle ed armadi frigoriferi (o che esegua direttamente in economia detta manutenzione preventiva). La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore o l'anormale mantenimento dell'atmosfera controllata ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle Merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL. In caso di *Sinistro* con Indennizzo complessivo inferiore a € 2.000,00 è facoltà dell'*Assicurato* non presentare la perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL. La copertura è prestata a *Primo rischio assoluto*, inoltre è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Incendio fabbricato e Incendio del contenuto - Ricorso terzi	*AXA MPS Danni* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per *Danni* diretti cagionati alle *Cose* di terzi da *Incendio, Esplosione e Scoppio* non causato da ordigni esplosivi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di *Attività* industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza, per singolo *Sinistro*, del 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto. *AXA MPS Danni*, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze a nome dell'*Assicurato*, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, secondo le modalità ed alle condizioni riportate nella - "Gestione delle vertenze". La copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.* Fermo restando che il *Capitale assicurato* per l'estensione **Spese demolizione e sgombero** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, sono compresi i seguenti oneri e spese a seguito di *Sinistro* indennizzabile conseguente ad evento della Sezione - "Incendio": A. i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *Polizza* (spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.). B. le spese necessariamente sostenute per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi. Sono compresi i seguenti oneri e spese a seguito di *Sinistro* indennizzabile conseguente ad evento della Sezione "Incendio": C. le **spese documentate sostenute** dall'*Assicurato* **per trasportare altrove e per ricollocare il Contenuto assicurato** rimasto illeso qualora il *Sinistro* abbia reso inagibili i locali. La copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*

Incendio fabbricato e Incendio del contenuto - Fuoriuscita acqua condotta e altro liquido comprese le spese per la riparazione del guasto	Relativamente ai danni da **fuoriuscita di acqua condotta** od altro liquido, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato o di pertinenza del Contenuto (migliorie ed opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario). Relativamente ai **danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)** nonché delle relative alimentazioni. La copertura è valida anche per i danni da gelo ed è previsto il rimborso delle spese di ricerca e riparazione guasti: a) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido; b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili; c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca. La copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Incendio fabbricato e Incendio del contenuto - Eventi sociopolitici, dolosi e terrorismo	*AXA MPS Danni* indennizza gli eventi sociopolitici e dolosi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. *AXA MPS Danni*, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i Danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, *AXA MPS Danni* non risponderà dei Danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo. La copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Furto e rapina – - Infedeltà dei dipendenti	*AXA MPS Danni* indennizza la perdita relativa a *Denaro e valori* di proprietà dell'*Assicurato*, causata da infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale il *Furto*, la *Rapina*, l'appropriazione indebita, la truffa commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti a condizione che: • tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione; • il reato sia stato accertato dall'*Assicurato* entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, *AXA MPS Danni* risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante il periodo di validità dell'assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, *AXA MPS Danni* risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni compiute anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. La copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Furto e rapina – - Portavalori	*AXA MPS Danni* assicura il risarcimento della perdita dei *Valori*, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in *Polizza*, in conseguenza di: • *Scippo*; • *Rapina*; • *Furto* in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; • *Furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori; commessi sulla persona dell'*Assicurato*, di suoi *Familiari* o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto. L'assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65. La copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*

Furto e rapina – - *Cose* all'aperto	Relativamente ai macchinari e alle merci la *Garanzia* **Furto e rapina** è operante anche se tali *Cose* si trovino all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni. La copertura opera a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, Scasso, effrazione, sfondamento. La copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*
Elettronica – - Supporto dati	*AXA MPS Danni* si obbliga a indennizzare i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'*Assicurato* per il riacquisto dei supporti di dati distrutti o danneggiati e per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi danneggiati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. La copertura è *valida se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.*

Che cosa NON è assicurato?

Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro – responsabilità civile della proprietà	Sono esclusi i danni: 1. causati con dolo del Contraente o dell'*Assicurato*; 2. derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'*Assicurato* abbia assunto esclusivamente per contratto; 3. alle cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle Cose di cui l'*Assicurato* debba rispondere; 4. cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili; 5. derivanti dall'esercizio di Attività venatoria; 6. alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture; 7. cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi; 8. da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto per lo "Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari" e per i "Danni da vendita di prodotti"; 9. cagionati da furto; 10. cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro Contenuto e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il Sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969; 11. cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico; 12. cagionati dall'impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di Scoppio; 13. cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di Fabbricati e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'Attività dichiarata in Polizza o non costituenti l'Abitazione dell'*Assicurato*; 14. derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge; 15. cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici); 16. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

17. derivanti dallo svolgimento delle Attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
18. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
19. a condutture e impianti sotterranei;
20. a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
21. da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
22. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
23. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio nonché i Danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista;
24. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
25. derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
26. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
27. derivanti da contagi trasmessi da animali;
28. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto per "Inquinamento accidentale";
29. provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
30. derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontario sia vietato dalla legge;
31. alle scorte vive o morte del fondo, salvo i Danni alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'*Assicurato*) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;
32. derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza.

Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali:

- Per la **Responsabilità Civile dell'attività,** sono esclusi anche: i danni cagionati a terzi per fatti non riconducibili all'ambito delle mansioni affidate dall'assicurato a persone delle quali debba rispondere;
- Per la **Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti** - sono esclusi il rapporto o la prestazione di lavoro non avvenuti nel rispetto della vigente legislazione in materia
- Per la **Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto** - la copertura è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'Attività descritta in Polizza e non superino complessivamente il 20% del Fatturato dell'intera Attività dell'*Assicurato* e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante.
- Per **lavori eseguiti presso terzi** - sono esclusi i danni:
  - alle Cose sulle quali si eseguono i lavori e alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione;
  - alle Cose che per peso e per volume possono essere rimosse.
- Per i **Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate** - sono esclusi i danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette Cose venivano caricate o scaricate.
- Per **Committenza auto** - sono esclusi i veicoli di proprietà dell'*Assicurato* o a lui intestati al P.R.A., in usufrutto o in locazione allo stesso. La Garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio.
- Per i **Danni a veicoli nei parcheggi aziendali** - sono esclusi i danni da Furto e Incendio e i danni cagionati alle Cose trovantesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.

- Per i **Danni da interruzione di esercizio** - sono esclusi i danni non conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.
- Per l'**Errato trattamento dei dati personali** - sono esclusi i danni non conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto.
- Per l'**Inquinamento accidentale** - sono esclusi i danni causati da rotture dovute a vetustà e mancata manutenzione. Vanno considerati esclusi i Danni, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino:
  - inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
  - interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- Per la **Proprietà e uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni** - sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i danni dovuti all'installazione degli stessi.
- Per il **Possesso e uso di armi da parte del titolare dell'azienda** - l'Attività venatoria si intende esclusa. È escluso anche tutto ciò che non riguarda esclusivamente la difesa personale.

- Per la **Proprietà e uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni** - sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i danni dovuti all'installazione degli stessi.
- Per il **Possesso e uso di armi da parte del titolare dell'azienda** - l'Attività venatoria si intende esclusa. È escluso anche tutto ciò che non riguarda esclusivamente la difesa personale.

Per la **Responsabilità Civile dell'attività**, sono esclusi anche:

Per il **Settore Agricoltura** (compresa l'attività di agriturismo) – 1) **"Per lo Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari"** i danni che non si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto ed i danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria. 2) **Per le cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo** sono esclusi i Danni: cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni; a Cose contenute in veicoli e natanti; ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia. 3) **Per la proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo**, sono esclusi i danni subiti dai clienti che cavalcano gli animali o li conducono. Si intendono esclusi i Danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. 4) **Per la Responsabilità Civile del capofamiglia**, sono escluse le biciclette elettriche. Sono inoltre esclusi i danni: derivanti dalla proprietà di animali da sella; verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; verso i collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione. 5) sono escluse le macchine agricole non usate per lavori agricoli per conto proprio o di terzi; 6) **"Per l'Allevamento di bestiame"** è escluso l'allevamento di bestiame a carattere industriale ed i rischi della circolazione dei veicoli a motore connessa all'attività di allevamento del Bestiame. 5) La garanzia **"Passeggiate a cavallo"** non è operante: 1) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati; 2) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia; 3) per passeggiate a cavallo che non prevedono il rientro in giornata (es. trekking di più giorni); 4) per i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti; 5) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato; 6) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni; 7) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso); 8) per gare e concorsi svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni.

Per il **Settore Industria e artigianato** - 1) esclusa l'installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili. Sono esclusi i Danni: agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati o da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da mancato o intempestivo intervento manutentivo; da interruzione o sospensione di Attività; da lavori stradali; subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o difettosa manutenzione e conseguenti a mancato uso o sospensione di servizio.

Per il **Settore Commercio** - 1) sono esclusi i danni: a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici); ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i Danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Per il **Settore Turismo e ristorazione** - ALBERGHI: 1) i danni che non si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto e i danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria; 2) i danni: cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni; a Cose contenute in veicoli e natanti; ai valori, gioielli e preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia; 3) i danni provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono e quelli cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili; 4) i danni derivanti dalla proprietà di animali da sella; verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; verso i collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; causati dai collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dall'organizzazione di sport subacquei e/o sport motonautici in genere (anche sci nautico, parasailing, banana ride e simili), kitesurfing. Sono esclusi i danni derivanti:

– da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, moto d'acqua e simili;

– dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio;

– dall'esercizio di parcheggi;

– dalla proprietà e conduzione di pontili e ormeggi.

La garanzia **"Discoteca"** non è operante per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l'*Assicurato* si avvale per la selezione all'ingresso della discoteca e/o per il servizio di sicurezza. Restano sempre escluse le attività di night club, club privè e simili locali notturni, anche se esercitate nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

Per **"l'Utilizzo golf car"**, restano comunque esclusi gli indumenti e gli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, inoltre restano sempre esclusi valori, gioielli, cicli e biciclette, attrezzatura fotografica, personal computer, tablet e simili, e i danni derivanti da furto, rapina, appropriazione indebita o da smarrimento.

Si precisa inoltre che, l'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo condotto da persona di età inferiore a 18 anni;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di veicolo con motore a scoppio o ibrido, comunque con motore diverso dal solo motore elettrico;
- se l'incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dal conducente;
- per i danni cagionati ad animali trasportati;
- per i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo in genere.

Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione di legge, pertanto si precisa che restano sempre esclusi dalla garanzia Responsabilità civile dell'attività i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.

Per **"Centri benessere e spa (escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)"**, sono considerate prestazioni a carattere invasivo, e quindi escluse, i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di botulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.).

Si precisa inoltre che:

– è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;

– sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento possono essere adoperati solo da personale medico.

Ferme le restanti esclusioni previste dalle "Esclusioni", l'assicurazione non è operante per:

- Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per fatto di eventuale personale medico ed infermieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell'esercizio ricettivo assicurato;

- Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all'attività di Direzione Sanitaria (o del medico competente);
- attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi;
- danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);
- danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
- danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;
- danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto;
- dall'*Assicurato* nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
- danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
- danni conseguenti alla patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Centri Benessere & Spa.

RISTORANTI - per i "**Danni estetici ai dipendenti** (per ferita da taglio o ustione)", resta in ogni caso sempre esclusa la responsabilità personale degli addetti per danni dolosi.
Relativamente alle estensioni a scelta:

Malattie Professionali

L'estensione non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le *Malattie* professionali conseguenti:
   - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda;
   - alla intenzionale mancata prevenzione del *Danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa;

La presente esclusione, riportata al punto 2) della presente clausola, cessa di avere effetto per i *Danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3) per le *Malattie* professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per l'asbestosi, la silicosi e per le *Malattie* professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE).
5) per le *Malattie* professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
6) per le *Malattie* professionali imputabili a fumo attivo e passivo;
7) per le *Malattie* provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti

Non sono indennizzabili i *Danni*:

a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;
b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi da chiunque fabbricati;
c) da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;
d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
f) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
g) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'*Assicurato* stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori.

	Sono comunque esclusi i danni: – imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/ distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'*Assicurato*; – conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici; – di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, nonché da smagnetizzazione ed a cestinatura per svista.
Responsabilità Civile della proprietà	Fermo restando quanto stabilito dalle esclusioni della garanzia Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro, valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni. **Danni da spargimento d'acqua** Sono esclusi i *Danni* conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia. **Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria** Sono esclusi quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, già D.Lgs. n. 494/1996.
Responsabilità Civile Prodotti	La *Garanzia* **Responsabilità Civile Prodotti** non comprende: 1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; 2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalla *Garanzia* **Ritiro prodotti**, se operante; 3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono inoltre esclusi dalla *Garanzia* **Responsabilità Civile Prodotti**: a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'*Assicurato* che compromettano la sicurezza degli stessi; b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da *AXA MPS Danni*; c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivanti dalla legge; d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale; e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; g) i danni derivanti da campi elettromagnetici; h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati; i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld- Jacobs (BSE); j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica; k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto; l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages); m) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato,errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio, nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e cestinatura per svista;

	n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi; o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati; p) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti.
Ritiro prodotti	Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la *Garanzia* **"Responsabilità Civile Prodotti"**, la *Garanzia* **Ritiro Prodotti** non comprende: a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto; b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti; c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto espressamente previsto dalla *Garanzia* - **D. Ritiro Prodotti**; d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi; e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio; f) le multe, ammende e penalità in genere; g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine; h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A., Canada e Messico; i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere); j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering), salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia "Tampering", se operante. Relativamente all' estensione a scelta: **Tampering** Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la *Garanzia* **Responsabilità Civile Prodotti** e per la *Garanzia* **Ritiro Prodotti**, l'assicurazione Tampering non è operante per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti da legali rappresentanti, da amministratori dell'*Assicurato* o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli od in associazione con altri. L'estensione Tampering è operante anche per il ritiro per conto dell'*Assicurato* da parte di terzi di prodotti finiti nei quali i prodotti dell'*Assicurato* descritti in polizza siano entrati a far parte quali ingredienti o componenti, sempre che la contaminazione o alterazione dolosa riguardi ingredienti o componenti prodotti dell'*Assicurato* oppure qualora gli ingredienti o i componenti prodotti dell'*Assicurato* siano entrati a far parte di altri prodotti in modo inscindibile (es. miscelazione, incorporazione, ecc.) sempre che le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa siano rivolte direttamente contro l'*Assicurato*. L'estensione Tampering non è operante per il ritiro da parte di terzi qualora le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o presunta) siano rivolte od indirizzate contro i clienti dell'*Assicurato* o verso terzi detentori del prodotto.
Tutela Legale	Sono esclusi: 1. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); 2. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*; 3. le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; 4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali. Inoltre la Garanzia non è operante per le Controversie: 5. per il recupero crediti; 6. di natura contrattuale dell'assicurato aventi a oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio; 7. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'*Assicurato*; 8. relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;

	9. relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 10. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato; 11. conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate; 12. in materia di diritto di famiglia e delle successioni; 13. relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'*Assicurato* o non identificati in Polizza; 14. relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; 15. discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in Polizza; 16. relative a cariche sociali rivestite dall'*Assicurato*, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati; 17. in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci e amministratori e le Controversie derivanti da contratto di agenzia; 18. di valore inferiore a € 250,00; 19. non espressamente richiamate; 20. derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione; 21. inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 C.C.; 22. aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione.
Cyber Risk	Le coperture assicurative non comprendono: 1. conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi; 2. danni causati da guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore; 3. disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti. **1. Tutela Legale Cyber** La garanzia è esclusa per: 1. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa; 2. controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; 3. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza; 4. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; 5. controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'*Assicurato* esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; 6. controversie relative a contratti di leasing immobiliare; 7. vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; 8. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; 9. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro; 10. controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi; 11. controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; 12. controversie relative al recupero crediti; 13. controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; 14. controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'*Assicurato*/azienda contraente, salvo dove diversamente indicato; 15. controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*/azienda contraente, salvo dove diversamente indicato; 16. controversie relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri); 17. controversie relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di "Sicurezza alimentare"; 18. controversie nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse"); 19. controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana; 20. controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene ai clienti nel caso di e-commerce; 21. controversie di natura contrattuale nei confronti di *AXA MPS Danni*.

	AXA Assistance non si assume il pagamento di: – multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; – spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale); – spese per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; – non espressamente richiamate fra gli oneri assicurati; – di natura contrattuale dell'*Assicurato* aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene. Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a: 1) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio); 2) medicinali; 3) armi; 4) materiale digitale scaricato on-line; 5) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); 6) acquisti effettuati tramite aste on-line. **2. Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali** Sono in ogni caso esclusi dalle coperture, i danni causati da: 1. utilizzo fraudolento operato dai soggetti assicurati; 2. utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei mezzi di pagamento e carta Sim, ad opera dell'*Assicurato*; 3. phishing. Non sono coperti: 1. il Furto causato da negligenza dell'*Assicurato* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non siano indossati all'*Assicurato* al momento del sinistro, es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc…, la sottrazione da borse e bagagli in genere, se non portati dall'*Assicurato*); 2. il Furto avvenuto all'interno di un autoveicolo ad eccezione delle seguenti ipotesi: - Furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio presso cui è stato lasciato o in rimessa presso garage privato; - Furto con effrazione avvenuto in luogo adibito al parcheggio dell'autoveicolo, custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'*Assicurato* sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento ovvero avvenuti in luoghi o edifici non di pubblico accesso; - Furto avvenuto in auto quando quest'ultima è parcheggiata in strutture contigue ai centri commerciali purché l'*Assicurato* sia in grado di produrre un documento che certifichi la sua presenza in loco al momento del sinistro (ad esempio scontrino della spesa). L'operatività della copertura decade automaticamente negli orari di chiusura del Centro Commerciale; 3. il Furto commesso da persone fisiche non aventi la qualità di Terzi o commesso con la complicità di tali persone; 4. il Furto di accessori, consumabili, periferiche e cavi legati al funzionamento del telefono cellulare/smartphone (caricabatteria, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi al telefono cellulare/smartphone); 5. il Furto tramite sola effrazione di un armadio, cassettiera, baule, anche se chiuso a chiave avvenuto in un locale od abitazione che non abbia a sua volta subito un furto con effrazione.
Pronta ripresa	Fermo quanto riportato nelle esclusioni delle garanzie Incendio Fabbricato/Rischio Locativo e Incendio Contenuto, Elettronica e guasti macchine All risks, sono esclusi i Danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: 1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; 2. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; 3. difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, alluvioni, inondazioni, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra. 4. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate, frane, allagamenti; 5 furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Incendio del fabbricato – Incendio del contenuto – rischio locativo	Sono esclusi i danni: 1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; 2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e mareggiate; 4. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; 5. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 6. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fermo quanto disposto per i Danni indiretti (interruzione d'esercizio); 7. causati con dolo del Contraente o dell'*Assicurato*, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; 8. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare; 9. da avvelenamento del bestiame; 10. da cedimento, franamento o smottamento del terreno. Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali: • **Fenomeni atmosferici -** sono esclusi i danni causati da: intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto per "sovraccarico neve"; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; cedimento, franamento o smottamento del terreno. Sono esclusi i danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne; impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne; enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto per "grandine su elementi fragili"; serre e al loro contenuto, salvo quanto previsto per i "Danni alle serre per eventi atmosferici"; tende esterne e tende frangisole; granaglie sullo stelo, a piante e colture. • **Grandine su elementi fragili -** sono esclusi i danni alle serre e al loro contenuto salvo quanto indicato per i "danni alle serre per eventi atmosferici". • **Sovraccarico neve -** sono esclusi i danni causati ai fabbricati non conformi alle vigenti norme al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; alle serre, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto; ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; da valanghe e slavine; da gelo, da qualunque causa prodotto. • **Perdita di pigioni -** sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati. Per l'**Incendio del contenuto**, sono esclusi anche: a) Per il Settore Agricoltura - i danni causati dall'urto di veicoli di proprietà dell'*Assicurato*; i danni alle piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo; i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri; i danni per la ricerca della rottura o guasto per la sua riparazione; il bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente; danni al foraggio compresa autocombustione e fermentazione; il denaro e i valori in genere. b) Per il Settore Turismo e Ristorazione - ALBERGHI: **danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive:** la copertura non è operante per denaro e valori in genere; per le biciclette elettriche, per il Bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente e/o le cose caricate o poste sui veicoli stessi; per i veicoli parcheggiati nell'area di pertinenza di campeggi e/o stabilimenti balneari. - RISTORANTI: **Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine:** sono sempre esclusi gli eventuali danni indiretti conseguenti al sinistro.

c) Per il Settore Commercio; i danni all'automezzo stesso e i danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; I danni attribuibili direttamente o indirettamente ai punti "fenomeni atmosferici"; "grandine su elementi fragili"; "sovraccarico neve" e "eventi sociopolitici e dolosi" se operante; l'attività di commercio ambulante svolte in mercati coperti all'ingrosso.

d) Per il Settore Industria e Artigianato - sono esclusi i veicoli a motore e/o natanti iscritti al P.R.A. non ricoverati all'interno dei fabbricati indicati in polizza o riposti all'aperto.

Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la sezione Incendio, relativamente alle estensioni a scelta, sono esclusi i Danni:

- **Per le Merci in refrigerazione - mancato freddo:** sono esclusi i Danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione; alle Merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa; derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti; alle merci poste su automezzi.
- **Per gli Eventi sociopolitici e dolosi** sono esclusi i *Danni* causati da dolo del Contraente o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata; di inondazione o frana; di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi salvo quanto previsto dall'estensione "Fenomeno elettrico" se operante; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; da imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze; alle Serre ed al loro Contenuto.
  Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.
  L'Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad Atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.
- **Per le Lastre - rottura lastre e insegne:** sono esclusi le rotture derivanti da crollo di Fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco; le rotture derivanti da lavori effettuati sulle Lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate; le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose; i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti; le Lastre che presentano semplici scheggiature o rigature; le Lastre aventi valore artistico; danni indiretti, conseguenti alla rottura di Lastre o insegne.
  Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.
- **Per il Fenomeno elettrico**: sono esclusi i *Danni* causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova; dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipula della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; alle lampade elettriche, alle Insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili; ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato.
- **Per la Fuoriuscita di acqua condotta** sono esclusi i *Danni*:
  - causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
  - alle merci poste ad altezza inferiore a cm 10 dal suolo;
  - derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature o altri condotti;
  - da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;
  - rottura di tubazioni interrati;
  - derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, pluviali e grondaie.

Relativamente ai Danni da gelo, sono esclusi i danni:

a) da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del Fabbricato o da tubi interrati;

	b) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa; c) da ricerca e riparazione guasti e/o relativa sostituzione delle condutture e tubazioni danneggiate dal gelo; d) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo (tale limite è ridotto a 5 cm. nel caso di negozi, di locali adibiti a spaccio aziendale, di attività di bar e ristorazione o di locali destinati a sala degustazione e/o ristoro), salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani; e) a pluviali, grondaie, vasche, serbatoi, installazioni esterne nonché a macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture, enti posti o installati all'esterno dei fabbricati od interrati. Relativamente ai danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti danni: a) derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole; b) di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; d) causati ad altri enti dalla dispersione del liquido. Sono escluse inoltre le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da occlusione di condutture di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento, al servizio del fabbricato, restano comunque esclusi i danni: a) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo (tale limite è ridotto a 5 cm. nel caso di negozi, di locali adibiti a spaccio aziendale, di attività di bar e ristorazione o di locali destinati a sala degustazione e/o ristoro), salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani; b) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica; c) derivanti da occlusione di condutture di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana stessa.
Furto e rapina	Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, se il sinistro è in relazione con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave: 1) dall'*Assicurato*, dal Contraente o, se l'*Assicurato* è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai soci delle società di persone o comunque dai soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave; 2) da persone che abitano con l'*Assicurato* o con il Contraente, con il legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, o occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; 3) da persone del fatto delle quali l'*Assicurato* od il Contraente, il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione "Infedeltà dei dipendenti" se operante; 4) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'"Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione "Infedeltà dei dipendenti" se operante; 5) da persone legate all'*Assicurato* o al Contraente, al Legale rappresentante, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; d) indiretti; e) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro; f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; g) ai beni in leasing, gioielli e preziosi; h) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali:

- **Guasti e atti vandalici cagionati dai ladri ai fabbricati, fissi e infissi in occasione di furto, tentato furto, rapina -** sono esclusi i macchinari e le merci posti all'aperto.
- **Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi -** sono esclusi i macchinari e le merci che si trovano in esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, che non sono nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- **Selling price -** la pattuizione è operante a condizione che:
  - le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
  - l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.
- **In base allo specifico Settore di appartenenza:**

a) Settore Agricoltura: 1) il furto del bestiame è operante quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché all'aperto in appositi recinti, purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento. 2) Cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo:
   - per le cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia, sono esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere.
   - denaro e valori in genere, portati dai clienti e consegnati in custodia, sono esclusi se non custoditi in cassaforte.
   - sono esclusi i veicoli a motore dei clienti che non siano stati chiusi a chiave e non posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo. È sempre escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli a motore dei clienti e non portato nella camera dal cliente.

b) Settore Commercio: 1) sono esclusi i furti alle fustelle non custodite nella farmacia assicurata.

c) Settore Turismo e ristorazione: ALBERGHI per le **cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B:**

Sono esclusi:
- Denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere;
- Tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente;
- gli apparecchi elettronici dei clienti ad eccezione di quanto previsto come "Cose di uso personale";
- i danni a motori marini e natanti;
- i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dalle cose assicurate;
- i danni a motocicli e ciclomotori (anche se elettrici) e veicoli targati in genere, salvo quanto previsto dal "furto (totale o parziale) o la rapina di autoveicoli (o quadricicli) a motore dei clienti".
- i danni da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato;
- i danni a cose caricate sui veicoli, non poste all'interno degli stessi;
- i danni da furto parziale a motocicli, motocarrozzette e ciclomotori;
- i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.

RISTORANTI

Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili).

Non è previsto alcun indennizzo o rimborso per uso fraudolento avvenuto successivamente alla rapina di carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento elettronico sottratti ai clienti. La garanzia non opera per le spese di rifacimento di documenti sottratti ai clienti, né per la rapina di beni diversi da gioielli e orologi, smartphone e tablet.

Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la Garanzia Furto e rapina, relativamente alle estensioni a scelta, sono esclusi i Danni:

- Infedeltà dei dipendenti - sono esclusi i danni derivanti da atti avvenuti fuori il periodo di validità dell'assicurazione; i danni per reati accertati dall'*Assicurato* dopo il termine di un anno dalla consumazione.
- Portavalori - la copertura è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65. Inoltre, per il solo caso di furto con destrezza, la copertura è operante limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori.

	– Cose all'aperto - la copertura è operante purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni. La copertura opera a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento. Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto.
Elettronica e guasti macchine	Sono esclusi i danni: 1. causati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o del Contraente dei loro familiari e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del legale rappresentante; 2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; 3. causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti; 4. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; 5. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; 6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; 7. in seguito al sostenimento dei costi per: • effettuare la manutenzione preventiva; • effettuare i controlli di funzionalità; • eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura; 8. di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili; 9. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'*Assicurato* all'atto della stipula della Polizza; 10. causati da smarrimenti e ammanchi; 11. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'*Assicurato* provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; 12. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'*Assicurato* provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; 13. indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; 14. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori; 15. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica; 16. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 17. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software; 18. ai veicoli a motore; verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna. 19. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a: • uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet); • trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni; • computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.); • violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto); • violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni; 20. alle seguenti apparecchiature: • apparecchiature adibite ad uso domestico; • apparecchiature elettromedicali; • agli impianti fotovoltaici;

	21. sono inoltre esclusi i Danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i Danni a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di Garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna; 22. causati da terremoti, salvo quanto espressamente indicato nella Garanzia Terremoto se operante. Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali: • **Rovesciamento liquidi -** sono esclusi i danni derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti; i danni dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; • **Fenomeno elettrico -** la garanzia comprende i danni da fenomeni elettrici di origine esterna a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati e che l'impianto elettrico, cui sono allacciate, sia in regola con i requisiti di legge. • **Danni a conduttori esterni alle cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse -** sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati. • **Supporto dati -** non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. Non sono comunque indennizzabili i *Danni* di *Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura previsti.*
Energie rinnovabili	Sono esclusi i Danni: 1. causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione; 2. causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se originatesi da Terremoto; 3. causati da atti di terrorismo o di sabotaggio; 4. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci; 5. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti; 6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate; 7. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 8. per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose assicurate; 9. causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; 10. subiti durante il trasporto; 11. di natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili; 12. causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; 13. dovuti a difetti di rendimento; 14. causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'*Assicurato*; 15. dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico; 16. causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; 17. causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e Danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici); 18. alle linee di distribuzione o trasmissione di energia; 19. connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori; 20. connessi o dovuti a sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate;

	21. causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi; 22. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di Garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; – eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); – verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna; 23. *AXA MPS Danni*, inoltre, non è obbligata ad indennizzare conduttori esterni alle Cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili. Con riferimento ai Danni indiretti, sono inoltre esclusi: 24. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività dell'impianto conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Polizza, causato da: serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge o da provvedimenti dell'autorità. 25. penali o indennità o multe da corrispondere a terzi; 26. perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da: – disastri naturali o eventi di forza maggiore; – scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; – revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti.
Terremoto e alluvione	Fermo quanto riportato nelle esclusioni delle *Garanzie* Incendio Fabbricato/Rischio Locativo, Incendio Contenuto, Elettronica e guasti macchine e Energie Rinnovabili All risks, sono esclusi i *Danni*: a. causati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente* dei loro Familiari e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante; b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; c. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle *Cose* assicurate; d. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le *Cose* mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le *Cose* fisse; e. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle *Cose* assicurate; f. in seguito al sostenimento dei costi per: • effettuare la manutenzione preventiva; • effettuare i controlli di funzionalità; • eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura; g. di natura estetica che non siano connessi con i *Danni* indennizzabili; h. attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipula della *Polizza*; i. causati da smarrimenti ed ammanchi; l. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica e edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; m. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; n. indiretti, salvo se acquistata la *Garanzia* Pronta ripresa, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle *Cose* assicurate;

	o. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori; p. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica; q. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; r. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software; s. ai veicoli a motore; t. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a: • uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet); • trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni; • computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.); • violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto); • violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni; u. alle seguenti apparecchiature: • apparecchiature adibite ad uso domestico; • apparecchiature elettromedicali; • agli impianti fotovoltaici; v. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.
Assistenza ai locali	Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: 1. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; 2. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 3. dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, compreso il suicidio o tentato suicidio; 4. atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*; 5. stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; 6. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura. Inoltre, AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa. Relativamente alla prestazione **"Assistenza sanitaria nei locali"**, le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: 1. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'*Assicurato* risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); 2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; 3. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'*Assicurato*; 4. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 5. viaggi intrapresi dall'*Assicurato* nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

	Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali:
	• **Invio di un elettricista -** sono esclusi gli interventi:
	  • sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali del Contraente;
	  • richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
	  • a timers, impianti di allarme, impianti di condizionamento o apparecchiature similari;
	  • per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'*Assicurato*.
	• **Invio di un idraulico -** sono esclusi gli interventi:
	  • su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
	  • sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali dell'*Assicurato*;
	  • richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
	  • per danni causati dal gelo.
	• **Invio di un'ambulanza in caso di urgenza** - sono escluse dalla prestazione:
	  • le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto;
	  • le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
	  • tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
	  • tutte le spese diverse da quelle indicate;
	  • tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

Ci sono limiti di copertura?

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsibilità Civile dell'Attività		
Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità Civile da lavoratori non dipendenti	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile da cessione di lavori in subappalto	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, attività dopo lavoristiche	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Lavori eseguiti presso terzi	--	20% minimo di € 1.500,00	€ 150.000,00 per sinistro
	Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	--	20% minimo di € 750,00	€ 100.000,00 per sinistro
	Committenza auto	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Danni a veicoli nei parcheggi aziendali	--	10% minimo € 300,00 per veicolo danneggiato	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Interruzione di esercizio	--	10% minimo di € 1.500,00	10% del massimale della Garanzia Responsibilità Civile dell'attività con il massimo di € 500.000,00
	Errato trattamento dati personali	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Inquinamento accidentale	--	10% minimo di € 2.500,00	5% del massimale della Garanzia Responsibilità Civile dell'attività con il massimo di € 150.000,00
	Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Possesso ed uso armi	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 1.000.000,00 per sinistro.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsibilità Civile dell'Attività		
Responsabilità Civile dell'attività	Detenzione cani da guardia	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, consulenti e professionisti	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile per danni da incendio	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	max € 500.000,00 per sinistro e anno (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni max € 50.000,00 per anno).
	Servizio di sorveglianza armata	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile per i danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile dell'attività	**Danni a cose:** Indicato in Polizza **Danni a cose per imprese edili:** € 1.500,00	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Estensioni di garanzia per specifici settori			
	Settore Agricoltura			
	Smercio e/o sommimnistrazione di prodotti alimentari	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00, in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.
	Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile del capofamiglia	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	50% del Massimale assicurato per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).
	Impiego di macchine agricole	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Allevamento di bestiame	€ 1.500,00	--	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Passeggiate a cavallo	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	80% dell'importo indennizzabile se >20 cavalli
	Morte e/o lesioni gravi e gravissime durante le passeggiate a cavallo	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsibilità Civile dell'Attività		
Responsabilità Civile dell'attività	**Settore Industria e artigianato**			
	Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)	--	20% con minimo € 500,00	5‰ del massimale Responsabilità Civile dell'attività per sinistro e per anno assicurativo.
	Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)	--	20% con minimo € 500,00	5‰ del massimale Responsabilità Civile dell'attività per sinistro e per anno assicurativo.
	Settore Commercio			
	Danni da vendita prodotti	€ 500,00	--	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	**Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.**
	Settore Turismo e ristorazione			
	Alberghi			
	Smercio e somministrazione di prodotti alimentari	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	**Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.**
	Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo pensione, B&B	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.
	Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	**Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.**
	Responsabilità Civile del capofamiglia	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	50% del Massimale assicurato per sinistro
	Stabilimenti balneari	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	**Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.**
	Danni a cose e danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	**Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.**
	Discoteca	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza con sottolimite del 50% e massimo di € 1.0000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Cose consegnate dai clienti ospiti o frequentatori della discoteca al servizio di guardaroba	--	10% minimo di € 100,00	€ 500,00 per ogni cliente e massimo di € 1.000,00 per sinistro
	Utilizzo golf car – danni a cose	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività		- per i danni a bagagli, valigie, colli e loro contenuto dei terzi trasportati caricati o trasportati su detti autoveicoli elettrici, fino a concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - per altri danni a cose di terzi (compresi danni cagionati a veicoli o cose di terzi) fino a concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - per altri danni a cose di terzi da incendio di autoveicoli elettrici "golf car" di proprietà od in uso all'Assicurato, fino a concorrenza di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsibilità Civile dell'Attività		
Responsabilità Civile dell'attività	Utilizzo golf car – danni a persona	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	**Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.**
	Centri benessere	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Massimale assicurato per Responsabilità Civile Attività con massimo di € 3.000.000.
	Proprietà e uso di attrezzatura e apparecchi del centro benessere & Spa	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva poste in armadietti o consegnate al guardaroba	--	10% minimo € 100,00	€ 500,00 per cliente e massimo di € 1.000,00 per sinistro.
	Ristoranti			
	Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione)	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 4.000,00 per anno assicurativo
	Cicatrici cutanee da ferita da taglio, con almeno 5 punti di sutura su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo	€ 250,00	--	€ 500,00
	Cicatrici cutanee da ferita da taglio deturpanti interessanti il volto e/o il collo	€ 250,00	--	€ 2.000,00 con eventuale perizia medico legale
	Danno permanente con estensione di almeno 3 cm^2 in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo	€ 250,00	--	Massimo € 500,00
	Danno permanente con estensione di almeno 3 cm^2 in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo deturpanti interessanti il volto ed il collo	€ 250,00	--	Massimo € 2.000,00 con eventuale perizia medico legale
	Ripristino di reputazione	€ 250,00	--	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	**Azioni di rivalsa INAIL:** nessuna franchigia. **Risarcimento ai sensi del Codice Civile:** Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	--	**Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.**
	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	**Risarcimento ai sensi del Codice Civile:** Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	--	**Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.**
	Lavoratori distaccati di altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276	**Risarcimento ai sensi del Codice Civile:** Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	--	**Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.**
Responsabilità Civile della proprietà	Indicate nelle condizioni di polizza	Indicato in Polizza	--	**Limite indicato in Polizza.**

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsibilità Civile dell'Attività		
Responsabilità Civile Prodotti	**Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A., Canada e Messico**	--	10% Minimo € 500,00 per Sinistro e massimo di € 30.000,00 Salvo diversamente indicato in Polizza	Salvo diversamente indicato in Polizza 1/3 del massimale della garanzia Responsabilità Civile Prodotti per sinistro / anno: - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
Ritiro Prodotti	**Ritiro Prodotti**	€ 5.000,00 per Sinistro. Salvo diversamente indicato in Polizza	10%	Limite di indennizzo indicato in polizza. Limite di € 10.000,00 per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.
Estensioni a scelta				
Responsabilità Civile dell'attività	**Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti**	--	10% minimo di € 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da furto agevolati da impalcature di imprese edili	--	10% minimo di € 500,00	€ 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità verso i prestatori di lavoro	**Malattie professionali**	--	--	max 50% del Massimale assicurato per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
Responsabilità Civile Prodotti	**Esportazione diretta Per ciascun danno verificatisi in U.S.A, Canada e Messico**	--	10% minimo € 25.000,00 per sinistro e massimo di € 30.000,00 Salvo diversamente indicato in Polizza	Salvo diversamente indicato in Polizza 1/3 del Massimale della garanzia Responsabilità Civile Prodotti per sinistro / anno: - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile
Ritiro prodotti	**Tampering**	€ 50.000,00 per sinistro. Salvo diversamente indicato in Polizza	10%	Limite di indennizzo indicato in polizza Limite di € 10.000,00 per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Tutela Legale	**Tutela Legale**	--	--	€ 20.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno assicurativo 20% in più per entrambi i limiti se l'assicurato sceglie Periti, Legali e Consulenti tecnici del network convenzionato.
	Spese per un secondo Legale domiciliatario	--	--	Limite € 2.500,00
	Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	--	--	Limite € 500,00
	Rimborso delle spese sostenute per la costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di Responsabilità Civile	--	--	Limite € 2.500,00

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Cyber risk	**Tutela legale - Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato**	--	--	€ 1.500,^{00} per sinistro/evento
	Tutela legale - Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding	--	--	Limite di € 2.000,^{00} per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
	Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali	--	--	**La banca o l'Ente rimborsano l'assicurato:** massimo € 150,^{00} per carta e € 1.800,^{00} per anno assicurativo. **La Banca o l'Ente non rimborsano l'assicurato:** **limite di:** - € 2.000,^{00} per carta di credito e carta prepagata per giorno; - € 500,^{00} per carta di debito per giorno; - € 2.000,^{00} per conto corrente online per giorno; il massimale in ogni caso è di € 4.000,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.
Pronta ripresa	**Indicati nelle Condizioni di Assicurazione**	2 gg	--	**Diaria giornaliera** per ciascun giorno lavorativo di totale forzata attività, a titolo di rimborso forfettario, per le spese **effettivamente sostenute giornalmente dall'Assicurato, con il limite del triplo del totale delle Spese insopprimibili effettivamente sostenute.** Per l'importo minimo di diaria pari a € 250,^{00} il limite di indennizzo non è applicabile.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto		
Incendio del fabbricato e del contenuto	**Incendio, fulmine, esplosione e scoppio**	--	--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento**
	Caduta di aeromobili	--	--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento**
	Onda di pressione	--	--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento**
	Urto di veicoli	--	--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento**
	Fuoriuscita fumo causa guasto	--	--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento**
	Fumo gas e vapori	--	--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento**
	Mancata energia elettrica	--	--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento**
	Fenomeni atmosferici	--	10% minimo pari alla franchigia prevista per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento	**Limite indicato in Polizza**
	Grandine su elementi fragili	--	10% minimo pari alla franchigia della garanzia Incendio del fabbricato	max € 20.000,^{00} , per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie / Scoperti		Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto		
Incendio del fabbricato e del contenuto	Sovraccarico di neve	--	10% minimo di € 2.500,00	max 50% del capitale assicurato; per le garanzie Incendio del fabbricato e del contenuto
	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 25.000,00.
	Caduta di ascensori e montacarichi	--	--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento**
	Guasti causati per ordine delle autorità			**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento**
	Spese riparazione parti in muratura	€ 150,00		max € 3.500,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.
	Spese peritali	--	--	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di € 750,00 ed il massimo di € 10.000,00
	Perdita pigioni	€ 150,00	--	max 3 mensilità con il limite massimo di € 3.000,00.
	Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere, oggetti personali		--	- **Valori, denaro e gioielli**: 10% della somma assicurata con il massimo di € 6.000,00 per Sinistro. - **Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti**: 5% della somma assicurata con il massimo di € 4.000,00 per Sinistro e con il massimo di € 500,00 per singolo oggetto. - **Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte)**: 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del contenuto con il massimo di € 42.000,00 per Sinistro in ogni caso con il massimo di € 11.000,00 per singolo oggetto (o pezzo di collezione).
	Selling price		--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto**
	Contenuto delle dipendenze		--	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto**
	Estensioni di garanzia per specifici settori			
	Settore Agricoltura			
	Perdita del bestiame	€ 500,00	--	max 50% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo di € 2.500,00 per singolo capo.
	Danni al foraggio	€ 1.500,00	--	35% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni alle coltivazioni	€ 1.500,00	--	max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	--	max 60% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto		
Incendio del fabbricato e del contenuto	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo	--	--	**Cose di uso personale:** € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. **Denaro e valori dei clienti in custodia:** con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per sinistro. **Veicoli custoditi:** € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Danni alle serre per eventi atmosferici	Serre con copertura in vetro € 1.500,00 Serre con copertura in plastica rigida: € 1.500,00	--	**Serre con copertura in vetro:** max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 15.000,00, per sinistro e per anno assicurativo. **Serre con copertura in plastica rigida:** max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Settore Turismo e ristorazione			
	Alberghi			
	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive	--	--	**Cose di uso personale:** € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. **Denaro e valori dei clienti in custodia:** con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 6.000,00 per singolo sinistro. **Veicoli a motore:** – € 150.000,00 per tutti gli autoveicoli; – € 20.000,00 per tutti i motocicli, quadricicli, motocarrozzette; – € 3.000,00 per tutti i ciclomotori, con il massimo del 50% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.
	Ristoranti			
	Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di Rissa avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	€ 250,00	--	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
	Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine	€ 150,00	--	€ 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto		
Incendio del fabbricato e del contenuto	**Settore Commercio**			
	Danni da esercizio di commercio ambulante	--	--	**Limite indicato in Polizza.**
	Perdita fustelle farmaceutiche (farmacie)	--	--	max 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Commercio d'abbigliamento			
	Rottura delle lastre e insigne	€ 350,00	--	max € 5.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.
	Danni a cose	--	--	20% dell'indennizzo liquidato per le lastre danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo.
	Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo	--	--	capitale assicurato per le merci aumentato del 10% nel periodo coperto dalla presente estensione.
	Settore Industria e artigianato			
	Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia	€ 1.500,00	--	10% del Capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Rischio locativo	--	--	--	**Limite indicato in Polizza.**
Estensioni a scelta				
Incendio del fabbricato e del contenuto	Fenomeno elettrico	Indicato in Polizza	Indicato in Polizza	**Limite indicato in Polizza**
	Fuoriuscita acqua condotta	Indicato in Polizza	Indicato in Polizza	**Fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido**: per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto, col massimo indicato in Polizza per Sinistro/anno assicurativo
				Danni da gelo che comporti spargimento di acqua: per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto, col massimo indicato in Polizza per Sinistro/anno assicurativo
				Fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler): 50% della somma assicurata per le garanzie Incendio del fabbricato e del contenuto
				Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos da rottura accidentale: 20% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto
				Occlusione di condutture: limite di € 10.000,00 per Sinistro e anno assicurativo
	Ricorso terzi	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato e del contenuto	**Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato e del contenuto**	**Limite indicato in Polizza** **Danni da interruzione d'esercizio:** 20% del massimale assicurato per l'estensione. Riscorso terzi

Garanzie	Prestazioni	Franchigie / Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto	Scoperti / Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto	Limiti di indennizzo
Incendio del fabbricato e del contenuto	**Merci in refrigerazione**	Indicato in Polizza	**Indicato in Polizza**	**Limite indicato in Polizza**
	Eventi sociopolitici e dolosi	Indicato in Polizza	**Indicato in Polizza**	max 80% del capitale assicurato indicato in Polizza pari alla somma del capitale indicato per le garanzia Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto
	Spese demolizione e sgombero	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato e del contenuto	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato e del contenuto	**Limite indicato in Polizza** **Residui radioattivi:** 10% max € 10.000,00 **Spese di bonifica del suolo:** 15% max € 15.000,00
	Merci presso terzi	**Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del contenuto** **Danni da Terremoto e alluvione (se richiamate in Polizza):** € 1.000,00 per sinistro	**Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del contenuto**	20% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per singola ubicazione e per singolo sinistro con il limite massimo di € 250.000,00. **Stampi:** max € 50.000,00 **Danni da Terremoto e alluvione (se richiamate in Polizza):** 20% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per singola ubicazione e per singolo sinistro con il limite massimo di € 25.000,00.
	Contenuto all'aperto	**Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del contenuto** **Tende per esterno:** € 5.000,00 per sinistro	**Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del contenuto**	**Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del Contenuto** **Tende per esterno:** € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo
	Lastre - rottura lastre e insegne	€ 250,00	--	limite di € 3.000,00 per singola lastra/insegna/lucernario, inoltre per i danni alle cose assicurate causati da rottura di lastre o insegne : max 15% dell'indennizzo
Furto e rapina	**Guasti ed atti vandalici ai fabbricati**	--	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi	--	Mezzi di chiusura non conformi o se caratteristiche del Fabbricato non conformi (Art. 7.7): 20%	max 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 20.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Spese sanitarie	--	--	€ 1.500,00, per sinistro.
	Selling price	--	--	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina.
	Contenuto delle dipendenze	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina.
	Denaro e valori ovunque riposti	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o cassaforte a mobile	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	max 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 6.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Furto e rapina di tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 10.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Rapina di oggetti dell'assicurato, suoi familiari o dipendenti	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	max 5% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro per persona e € 500,00 per singolo oggetto.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Furto e rapina	Scoperti Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Furto e rapina	Limiti di indennizzo
Furto e rapina	**Estensioni di garanzia per specifici settori**			
	Settore Agricoltura			
	Furto del bestiame	--	20% minimo di € 500,00	max 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.
	Cose portate o consegnate	--	10% minimo di € 500,00	**Cose di uso personale:** 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00. **Denaro e valori:** 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. **Veicoli a motore:** 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Settore Commercio			
	Fustelle farmaceutiche	--	10% minimo di € 500,00	€ 7.500,00 per sinistro.
	Commercio d'abbigliamento			
	Furto con destrezza	€ 250,00	--	Limite € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
	Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo	--	--	Aumento del 10% del capitale assicurato per la garanzia incendio del contenuto, nel periodo coperto dalla presente estensione.
	Settore Turismo e ristorazione			
	Alberghi			
	Cose portate o consegnate dai clienti	--	10% minimo di € 150,00	**Cose di uso personale:** 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e con il limite massimo di 1.000 euro per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere. **Denaro e valori:** - 30% della somma assicurata, con il massimo di € 6.000,00, per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg; - 10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00, per valori ovunque riposti (es. mobili, cassetti, registratori di cassa); **Veicoli a motore:** limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di: - € 50.000,00 per autoveicoli; - € 15.000,00 per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; - € 2.000,00 per ciclomotori - € 1.000,00 per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli, e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.
	Distributori automatici	--	10% minimo di € 100,00	10% della somma assicurata, con il massimo di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Furto e rapina		
Furto e rapina	Ristoranti			
	Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	--	10% minimo di € 500,00	Massimo di € 6.000,00, per sinistro e per anno assicurativo e con il limite massimo di € 200,00 per singolo cliente rapinato.
Estensioni a scelta				
Furto e rapina	Infedeltà dei dipendenti	--	10%	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Portavalori	--	10%	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo
	Cose all'aperto	--	10% minimo di € 500,00	20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
Elettronica e guasti macchine	Apparecchiature elettroniche	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Elettronica
	Guasti macchine dovuti a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Guasti macchine
	Rovesciamento di liquidi	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Elettronica
	Fenomeno elettrico	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Elettronica
	Imperizia, negligenza, errata manovra	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	30% del capitale assicurato per sinistro per la Garanzia Guasti macchine
	Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	30% del capitale assicurato per sinistro per la Garanzia Guasti macchine
	Danni a tubi e valvole elettroniche	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	max € 3.500,00
	Danni a conduttori esterni alle cose assicurate	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	max € 3.000,00
	Cose assicurate con più di 7 anni dalla costruzione	Indicato in polizza per la Garanzia e Guasti macchine	Indicato in polizza per la Garanzia e Guasti macchine	Limite indicato in Polizza per la Garanzia e Guasti macchine
Estensioni a scelta				
Elettronica	Supporto dati	--	10% min € 150,00	max 30% della somma assicurata per la Garanzia Elettronica

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Energie rinnovabili	Spese di demolizione, sgombero e trasporto	--	5% minimo di € 1.500,00	5% del capitale assicurato con il limite di € 10.000,00 per sinistro.
	Furto, rapina ed atti di terzi	--	20% minimo di € 1.500,00	**Pannelli totalmente integrati:** 50% del capitale assicurato. **Pannelli parzialmente integrati:** 40% del capitale assicurato. **Pannelli a terra e non integrati:** 30% del capitale assicurato.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Energie rinnovabili	**Fenomeni atmosferici**	--	15% minimo di € 1.500,00	**Vento e sovraccarico neve:** 40% del capitale assicurato **Altri eventi atmosferici:** 70% del capitale assicurato.
	Franamento, smottamento del terreno	--	20% minimo di € 1.500,00	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Guasto alle macchine	--	**Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 10% minimo di € 2.500,00. **Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 30% minimo di € 5.000,00.	**Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. **Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Danni indiretti	**Impianti dotati di telecontrollo:** 3 gg	--	**Impianti dotati di telecontrollo:** massimo di 60 gg a partire dal momento del sinistro. **Impianti non dotati di telecontrollo:** 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti All risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00, per sinistro.
	Ogni altra causa	--	5% minimo di € 1.500,00	--

Garanzie	Franchigia	Limite di indennizzo
Terremoto	**5%**	**Limite indicato in Polizza a scelta tra: 30% e 50% della somma del capitale assicurato per Incendio del fabbricato, Incendio del contenuto, Elettronica e Guasti macchine ed Energie rinnovabili All risks.**
Alluvione	**5%**	**Limite indicato in Polizza a scelta tra: 30% e 50% della somma del capitale assicurato per Incendio del fabbricato, Incendio del contenuto, Elettronica e Guasti macchine ed Energie rinnovabili All risks.**

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Assistenza ai locali	**Invio elettricista**	--	--	max € 500,00 per sinistro.
	Invio idraulico	--	--	max € 500,00 per sinistro.
	Invio fabbro/falegname	--	--	max € 500,00 per sinistro.
	Invio vetraio	--	--	max € 500,00 per sinistro.
	Ripristino dell'abitabilità	--	--	max € 1.000,00 per sinistro; se non disponibile il personale addetto, rimborso di max € 600,00 per sinistro a fronte di fattura.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Assistenza ai locali	Invio guardia giurata	--	--	max € 500,00 per sinistro per un massimo di 10 ore entro le 24 ore successive; se non disponibile il personale addetto, rimborso a fronte di fattura di max € 500,00.
	Emergenza ed orientamento	--	--	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
	Invio del medico in caso di urgenza	--	--	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
	Invio dell'ambulanza in caso di urgenza	--	--	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Responsabilità civile:** L'*Assicurato* deve avvisare in forma scritta *AXA MPS Danni*, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità. **Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali:** in caso di Sinistro l'*Assicurato* o il Contraente, deve darne avviso ad *AXA MPS Danni* entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'*Assicurato* o i suoi aventi causa dovranno fornire alla Compagnia: – copia della denuncia circostanziata fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia; – estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno. Oltre alla documentazione di cui sopra, i documenti necessari sono: – copia dell'estratto conto bancario o della carta di pagamento con evidenza degli importi contestati; – lettera di mancato rimborso da parte della Banca o Ente emittente. **Pronta ripresa:** In caso di Sinistro l'*Assicurato* o il Contraente, deve darne avviso ad *AXA MPS Danni* entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'*Assicurato* o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'*Assicurato* (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta. **Incendio:** In caso di Sinistro l'*Assicurato* o il Contraente, deve darne avviso ad *AXA MPS Danni* entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché, nel caso in cui l'evento sia di sospetta origine dolosa, farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'*Assicurato* o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'*Assicurato* (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta. **Furto e rapina:** In caso di Sinistro il Contraente deve: – darne avviso ad *AXA MPS Danni* entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive; – fornire ad *AXA MPS Danni* entro i 3 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;

– denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
– adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di *AXA MPS Danni* in ragione della proporzione intercorrente tra il Capitale assicurato e quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del Danno, dovesse superare il Capitale assicurato e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che *AXA MPS Danni* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'*Assicurato* o il Contraente deve altresì:
– conservare fino ad avvenuta liquidazione del Danno tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
– dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del Danno; tenere a disposizione di *AXA MPS Danni* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che *AXA MPS Danni* ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
– presentare, a richiesta di *AXA MPS Danni*, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al Sinistro.

Elettronica e guasti macchine: In caso di Sinistro, il Contraente deve:
– fare quanto gli è possibile per diminuire o circoscrivere il Danno, ottemperando alle disposizioni di *AXA MPS Danni* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *AXA MPS Danni* ai sensi e nei limiti dell'art. 1914 c.c;
– darne avviso ad *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento anche di uno solo di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il Contraente deve altresì:
– in caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, rendere, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento di accadimento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *AXA MPS Danni*;
– conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del Danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; *AXA MPS Danni* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di *AXA MPS Danni*, l'*Assicurato* decade dal diritto all'Indennizzo;
– fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorse per la riparazione del Danno.

Energie rinnovabili: in caso di Sinistro il Contraente e/o l'*Assicurato* devono:
– fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni di *AXA MPS Danni* prima della riparazione;
– avvisare *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro;
– in caso di furto, rapina, Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'ammontare approssimativo del Danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *AXA MPS Danni*;
– conservare le tracce e i residui del Sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del Danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
– fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del Danno e di quelle sostenute.

Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei servizi di Assistenza ai locali, Tutela Legale è stata affidata da *AXA MPS Danni* a:
Inter Partner Assistance S.A. (denominata da AXA Assistance)
Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.
Per la Tutela Legale, l'*Assicurato* deve denunciare qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della controversia.
Per la garanzia Tutela Legale Cyber Risk l'assicurato in ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	**Per Responsabilità civile, Pronta ripresa, Incendio, Furto e rapina, Elettronica e guasti macchine, Energie rinnovabili, si applica quanto di seguito riportato:** La Compagnia si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. Per la richiesta di "anticipo indennizzi" della garanzia Incendio- L'obbligazione di AXA dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'*Assicurato* o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi previsti. Il pagamento definitivo dell'Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale. Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'Indennizzo, l'*Assicurato* o il Contraente devono esibire a AXA i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli. Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per la garanzia **Tutela Legale** AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; fermo il termine di 20 giorni per l'impegno a pagare la somma offerta.

Quando e come devo pagare?

Premio	*AXA MPS Danni* si riserva l'opportunità di applicare degli sconti di premio in base al numero delle coperture assicurative acquistate. Le coperture interessate a queste riduzioni di premio sono: Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro, Responsabilità Civile della proprietà, Pronta Ripresa, Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Rischio locativo, Furto e rapina, Elettronica e guasti macchine, Energie rinnovabili. E' possibile optare per il frazionamento semestrale se il premio minimo su base annua è uguale o maggiore a € 240,00, oppure per il frazionamento mensile se il premio su base annua è uguale o maggiore a € 300,00.
Rimborso	Qualora a seguito del Sinistro *AXA MPS Danni* decida di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	**Tutela legale:** 90 gg. **Pronta ripresa:** 2 gg. **Incendio del fabbricato e del contenuto – danni indiretti:** 7 gg. **Terremoto:** dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della polizza, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato.
Sospensione	Il presente contratto non prevede la sospensione del pagamento dei premi.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il *Contraente* ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi al ricevimento del presente *Set Informativo*, comunicando ad *AXA MPS Danni* la propria volontà a sua scelta: • a mezzo lettera raccomandata; • rivolgendosi telefonicamente all'Advisory Center di *AXA MPS Danni*, attraverso il Numero Verde 800 231 187 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Protezione Business Flexy è un prodotto rivolto a liberi professionisti e aziende medio-grandi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: l'intermediario percepisce, per la componente Danni, una commissione media pari al 15% del premio imponibile corrisposto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: mail: reclami.danni@axa.it pec: reclamiivassamad@legalmail.it posta: AXA MPS Assicurazioni Danni SpA c.a Ufficio Gestione Reclami, Via Aldo Fabrizi n. 9 – 00128 Roma fax: +39 06 51 760 323 avendo cura di indicare: ***– nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;*** ***– numero della polizza e nominativo del contraente;*** ***– numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;*** ***– indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*** ***– breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;*** ***– ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.*** Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it). Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
Negoziazione assistita	Per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo. Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec. La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente. Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	**Arbitrato irrituale:** Laddove espressamente previsto per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE *(c.d. HOME INSURANCE)*, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.
Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali *(standard);*
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!